

Alla cortese attenzione della
Dott.ssa Elena BELLIZZI
I S V A P
Fax 06.42133206

Roma, lì 23 ott 2008

Oggetto : Applicazione D.Lgs 40/07 a Terzi Conviventi

Cara Dottoressa,

come Gruppo Agenti abbiamo la necessità di avere una risposta certa al quesito seguente, al fine di erogare un corretto servizio ai ns. Associati :


La possibilità di applicare la legge 40/2007 [cosiddetta Bersani, per la parte che interessa la classe di merito - C.d.A. art 134 comma 4 bis] anche ai famigliari conviventi può essere estesa a persona "terza" ma iscritta regolarmente nello stato di famiglia del de cuius [per es. la badante], o bisogna fare riferimento all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni, che tratta la definizione di "terzi" e dunque [comma 2 lettera b)] indica famigliari e assimilati, escludendo l'ipotesi in esame ?

Potrebbe darci i riferimenti legislativi e dispositivi ?

Nel ringraziarLa fin d'ora, cordialmente La salutiamo.

Silvio LEONELLI

Coordinatore Commissione Auto - GALP



I miei recapiti :

Tel / Fax 06.5882136-5817656

e-mail : roma.3203@milass.it - leonellisilvio@gaalp.it



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO
SEZIONE CONSULENZA LEGALE

Roma 12 NOV. 2008

Prot. n. 02/08/0001167

All.ti n.

AI GALP
Gruppo Agenti Milano Assicurazioni
Divisione La Previdente
Commissione Auto
c.a. sig. Silvio Leonelli
Telefax 065882136

Oggetto: applicazione del d.lgs. n. 40/2007 a terzi conviventi

Si riscontra la nota del 23 ottobre u.s. con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare a terzi conviventi l'art. 134, comma 4 bis del codice delle assicurazioni private (introdotto dal d.lgs. n. 40/2007), a norma del quale *"L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio..."*.

E' stato richiesto, in particolare, se detta disposizione possa ritenersi applicabile a soggetti "terzi" rispetto al *de cuius*, ma con esso conviventi ed iscritti nel suo stato di famiglia.

Giova in proposito premettere che l'interpretazione di norme di legge con effetti vincolanti appartiene alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciò posto, ad avviso della scrivente, si osserva che la norma in esame tiene conto, ai fini della conservazione della classe di merito, della circostanza che normalmente i membri di una stessa famiglia utilizzano indistintamente i veicoli presenti in casa, riconoscendo valore giuridico ad una ormai consolidata situazione di fatto. Ciò, evidentemente, allo scopo di "alleggerire", sia pure parzialmente, il nucleo familiare dai costi connessi all'assicurazione obbligatoria r.c.auto in presenza di più veicoli.

L'art. 134, comma 4 bis del CAP, peraltro, appare piuttosto chiaro nella sua formulazione laddove, ai fini dell'applicabilità del beneficio, non si limita a prevedere semplicemente rapporti di stabile convivenza rivenienti dallo stato di famiglia, ma richiede l'ulteriore requisito dell'appartenenza al medesimo "nucleo familiare".

Tanto premesso, si ritiene che una interpretazione della norma in grado di contemperare l'esigenza di tutela dei consumatori con la necessità di evitare un eccessivo ampliamento degli aventi diritto in spregio della menzionata *ratio legis* possa fare riferimento all'art. 129,

comma 2, lett. b) del CAP che, proprio in materia di assicurazione obbligatoria r.c.auto, individua una serie di soggetti che, in quanto "familiari", non sono considerati "terzi" rispetto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione.


Con riferimento all'esempio prospettato nella richiesta di parere (badante inclusa nello stato di famiglia) è peraltro opportuno precisare che l'appartenenza allo stato di famiglia di un soggetto è cosa diversa dall'appartenenza al suo nucleo familiare. Infatti, lo stato di famiglia include, ai soli effetti anagrafici, persone anche non legate da vincoli parentali, purché coabitanti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.P.R. 30/05/1989, n. 223.

Sennonché, come precisato in diverse occasioni dalla giurisprudenza amministrativa *"normalmente per famiglia (in mancanza di ulteriori specificazioni normative) occorre intendere quella nucleare... come si desume indirettamente dall'art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, che nel fornire un concetto ampio di famiglia (comprendendovi tutte le persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune) lo delimita espressamente "agli effetti anagrafici"...D'altra parte, allorché il Legislatore ha inteso considerare il nucleo familiare in senso più ampio rispetto a quello nucleare lo ha fatto con disposizioni specifiche (ad es., art. 7 D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica..)"* (in tal senso, tra le altre, *Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2006, n. 3484; Cons. Stato, sez. V, 11/12/2007, n. 6400*).

Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto da un lato della *ratio* sottesa alla disposizione in esame, dall'altro della sua formulazione letterale e dell'interpretazione giurisprudenziale di cui si è dato conto, si ritiene, nei limiti sopra precisati in ordine alla competenza dello scrivente Istituto, che l'art. 134, comma 4 bis del CAP possa essere applicato esclusivamente ai membri stabilmente conviventi di una stessa famiglia, che possono essere individuati nei soggetti indicati nell'art. 129, comma 2, lett. b) del CAP, con esclusione dei soggetti "terzi", sia pure eventualmente inclusi nello stato di famiglia del titolare della polizza.

Distinti saluti

Il Responsabile del Coordinamento Giuridico
(Avv. Giuseppe Leonardo Carriero)



ssc